

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27353 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 17/11/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 4794-2016 proposto da:

BELL CAFFE' SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CARUSO;

- *ricorrente* -

*contro*

COMUNE di MODICA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CAPPUZZELLO;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Edk  
IK

avverso la sentenza n. 4441/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 22/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che entrambe le parti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4441/34/2015 del 22 ottobre 2015 la CTR della Sicilia– sezione staccata di Catania – rigettò l'appello principale proposto dalla Bell Caffè S.r.l. (di seguito società) e l'appello incidentale proposto dal Comune di Modica avverso la sentenza della CTP di Catania che aveva solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di liquidazione ad essa notificato per imposta comunale sulla pubblicità per gli anni dal 2005 al 2010.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il Comune di Modica resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale sulla base pure di un solo motivo.

Con l'unico motivo la ricorrente principale denuncia erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2 *bis* della l. n. 75/2002 e dell'art. 17 comma 1 *bis* della l. n. 507/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha

ritenuto essere “sede” dell’attività della ricorrente quella propria della Bell Caffè S.r.l. cioè lo stabilimento in cui essa produce e confeziona il caffè commercializzato poi dai singoli esercenti da essa approvvigionati, escludendo quindi che l’esenzione potesse riguardare le insegne esponenti il marchio Bell Caffè presso i luoghi dove il prodotto è commercializzato.

Il motivo è manifestamente infondato.

Posto che l’art. 17, comma 1 *bis* del d. lgs. n. 507/1993 stabilisce che «l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, deve ritenersi pertinente il richiamo, da parte della decisione impugnata, ai precedenti di questa Corte in essa citati (Cass. sez. 5, 6 dicembre 2011, n. 26174; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497) al fine di escludere che le insegne per le quali la ricorrente rivendica l’esenzione dall’imposta fossero afferenti alla sede della società ricorrente.

In particolare la ricorrente rileva, nella memoria depositata in atti, come nella pronuncia Cass. n. 26174/11 succitata fosse stata riconosciuta la legittimità dell’esenzione in relazione a «tre insegne ubicate in tre distinte vie in corrispondenza di altrettanti esercizi».

Tuttavia parte ricorrente trascura di evidenziare come a tale conclusione si giungesse avuto riguardo all’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine alla circostanza che le insegne che non fossero installate nella sede dell’attività a cui ineriscono, <sup>ma</sup> fossero poste nelle «pertinenze accessorie» della medesima (si veda l’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992), così da «avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività».

Nella fattispecie in esame non risulta che, prima ancora che sul piano

probatorio, alcuna specifica allegazione sia stata fornita in tal senso dalla contribuente, a ciò conseguendo che la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto espressi in materia dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso principale va dunque rigettato.

Ugualmente deve essere disatteso il ricorso incidentale, basato su un unico motivo, con il quale, cumulativamente l'ente locale denuncia «Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4, e 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, *bis*, del decreto legislativo 507/1993 e nell'articolo 2- *bis* del decreto legge 13/2002, convertito dalla legge 75/2002 (art. 360, n. 3 c.p.c.), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il limite dimensionale di 5 metri quadrati fissato dal legislatore per l'esenzione delle insegne di esercizio porti ad applicare l'imposta solo sulla parte che eccede tale misura.

Il motivo, argomentando *a contrario* da Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100 (cfr. pure Cass. se 6-3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009), deve essere ritenuto inammissibile, essendo in esso cumulate plurime censure per pretesi *errores in procedendo*, vizio motivazionale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, senza che ne risulti possibile l'esame autonomo.

Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità, stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della



ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.